



COMUNE DI GENOVA

184 0 0 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-310 del 14/09/2017

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.244 DEL 21.02.2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUSTO INDENNIZZO PER ESPROPRIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA PERLASCA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 54 in data 21 settembre 2017;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate, Arch. Paolo Fanghella

Premesso che:

- il Comune di Genova al fine di realizzare il primo tratto dell'asse attrezzato a servizio del porto lungo la Valpolcevera e precisamente il tratto da via Polonio al Ponte di Rivarolo con deliberazione n. 3361 del 2.8.1988, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale, aveva approvato sia i lavori che la procedura espropriativa di immobili di proprietà privata dichiarando la pubblica utilità dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge 1 del 1978;
- tale realizzazione era inserita in un più vasto progetto di riorganizzazione viabile della Valpolcevera che aveva per oggetto il collegamento della statale dei Giovi, il casello autostradale di Bolzaneto con il porto di Genova proprio in corrispondenza con la foce del torrente medesimo e con interconnessioni con il lungomare Canepa, anch'esso oggetto di rifacimento, e la futura prevista viabilità verso ponente;
- la Società Col. A. srl era proprietaria di un complesso immobiliare in via Perlasca a Genova Rivarolo ricadente nell'area interessata dai lavori per la realizzazione dell'asse viario;
- in fase preliminare di progettazione la Civica Amministrazione aveva concordato con il Col. A., intenzionato a realizzare un nuovo fabbricato in sostituzione di quello distrutto ed inagibile a causa di un incendio, un arretramento della nuova costruzione adeguandola con l'asse attrezzato progettato;
- in data 22.7.1996 il Comune di Genova e la Regione Liguria sottoscrivevano un accordo di programma per l'approvazione del progetto di completamento dell'allargamento stradale e dell'innalzamento della livelletta in sponda sinistra del Torrente Polcevera nella zona dell'ex stabilimento "Col. A." a completamento dell'opera stradale come sopra denominata;

- il Comune dava attuazione all'opera ad eccezione di un breve tratto in sponda sinistra del torrente Polcevera interessante la proprietà del Col. A. in quanto era intenzione della Civica Amministrazione addivenire ad una trattativa bonaria per l'occupazione, la demolizione di una parte del fabbricato e l'acquisizione dell'area necessaria per il passaggio della nuova strada;

- il Comune però, non essendo andati a buon fine i vari tentativi per arrivare ad una soluzione bonaria con la società Col. A., al fine di completare l'allargamento stradale e l'innalzamento della livellata in sponda sinistra del torrente Polcevera, con deliberazione Giunta Comunale n. 1840/1996 ne approvava ugualmente il progetto dichiarandone la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera e stabilendo di ricorrere per la realizzazione dell'intervento alla procedura espropriativa e all'occupazione d'urgenza;

- la procedura espropriativa veniva pertanto proseguita con l'ordinanza sindacale n. 1361 del 16.12.1996 che disponeva le occupazioni di cui sopra e con la nota del Servizio Piani Regolatori n. 4077 del 18.12.96, notificata alla Società Col. A. il 19.12.1996, si comunicava che il giorno 15.1.1997 si sarebbe proceduto alla presa in possesso degli immobili con la contestuale redazione degli stati di consistenza;

-la procedura veniva caratterizzata da un ampio ricorso al contenzioso da parte della predetta Società che infatti, impugnava gli atti della stessa, con ricorso del 27.12.1996, al TAR Liguria il quale, in un primo tempo, sospendeva l'efficacia della procedura inibendo l'avvio dei lavori e, successivamente, disponeva l'annullamento degli atti volti all'esproprio con sentenza n° 292 del 8.7.1997, il Comune impugnava la sentenza descritta al Consiglio di Stato;

- il Comune di Genova, con deliberazione n.12 del 25/02/1998, in considerazione del rilevante interesse pubblico dell'intervento, la mancanza di alternative di percorso ed i danni che sarebbero derivati dalla sua mancata attuazione, a seguito di nuova Conferenza dei Servizi, riapprovava il progetto confermando il ricorso alle procedure espropriative per l'acquisizione degli immobili di proprietà di terzi e fissando i termini della procedura espropriativa stessa;

- nelle more di approvazione dell'accordo di programma il Consiglio di Stato con ordinanza del 17.3.1998 sospendeva l'esecuzione della sentenza del TAR Liguria;

- la procedura volta all'acquisizione avveniva sulla base degli atti della precedente sequenza procedimentale interrotta dalla sentenza del TAR n. 292/1997. La Giunta Comunale infatti, con deliberazione n. 457 del 30.3.1998 immediatamente eseguibile, prendeva atto della esistenza e della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera G.C. n. 1840 del 24.10.1996 e confermava il ricorso alla procedura espropriativa ai sensi della legge n. 865/1971 per l'acquisizione degli immobili, confermando l'elenco delle proprietà e del piano parcellare allegati, e, essendo scaduti, nelle more del provvedimento del Consiglio di Stato i termini fissati in precedenza, fissando i seguenti nuovi termini delle procedure:

- inizio della procedura espropriativa entro il 30.6.1998 e termine nei successivi 5 anni;
- inizio lavori entro il 1.9.1998 e fine lavori entro il 3.2.1999.

- con la medesima delibera si stabiliva inoltre di ricorrere all'occupazione di urgenza delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori e di ricorrere all'occupazione temporanea delle aree di proprietà privata occorrenti per l'installazione di cantiere per la corretta demolizione dei fabbricati esistenti e si autorizzava infine il Sindaco a promuovere l'occupazione temporanea ed in via d'urgenza;

-in data 27 aprile 1998, con ordinanza sindacale n. 249, il Sindaco disponeva l'occupazione in via d'urgenza preordinata alla definitiva espropriazione per il periodo di 5 anni dalla data di adozione del provvedimento e autorizzava l'occupazione temporanea della ulteriore porzione di immobile occorrente per l'installazione del cantiere e per la corretta demolizione dei fabbricati fissando la durata massima in due anni dalla data di immissione in possesso, indicando per le porzioni di immobili interessate dalle occupazioni il piano parcellare e l'elenco ditte catastali già allegate alla delibera G.C. n 457 del 30.3.1998;

Premesso altresì che:

- le indennità di esproprio per l'occupazione provvisoria determinate dalla Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale n. 230 del 14.3.99 e regolarmente notificate alla Società Col. A. non erano da questa accettate;

-con Determinazione Dirigenziale n° 51 del 19.1.2000, il Comune di Genova aveva provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie rifiutate per un importo di £ 225.000.000 (pari a euro 116.202,80);

- in data 21.1.1999, essendo state ultimate le opere relative all'asse di scorrimento in sponda sinistra e in particolare nel tratto antistante ed interferente con il Col. A., venivano alla Stessa restituite le aree occupate temporaneamente

-il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 302 del 14.09.2000 aveva disposto l'esproprio dell'immobile censito nel NCT del Comune di Genova a:

- Partita 1 Sez 4 F 33;

mapp. 264 di mq 57- Ente Urbano – sup. da espr. Mq. 32
mapp 45 di mq 610 - Ente urbano – sup. da espr. Mq. 105
mapp. 43 di mq 900 - Ente urbano - sup. da espr. Mq. 55

- Porzione (mc. 4330) interessata da demolizione del fabbricato censito nel NCT alla Partita 1015385 - Sez. RIV -F.33 - mapp 43 – 45 – 86 –84 - 44.

- il Dirigente Provinciale aveva emesso il provvedimento di esproprio per le aree oggetto di acquisizione in via definitiva ben identificate sia a livello catastale sia relativamente alla consistenza, mentre la Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio aveva determinato le indennità definitive con deliberazione. n°. 3 del 23.2.2000 ;

- la citata deliberazione era stata revocata con deliberazione della Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio n. 2 in data 22.3.2001 in ragione di incongruenze nella consistenza delle aree occupate in via temporanea per esigenze di cantiere e non essendo sta-

to possibile quantificare, in modo univoco, le consistenze necessarie per calcolare le indennità di occupazione temporanea;

- stante le difficoltà sopra esposte, la Società R. and F. M. and S. srl , che in data 23.5.2001 aveva acquistato dalla Società Col. A. SRL il complesso immobiliare di cui trattasi, inviava il 31.1.2005 diffida con richiesta danni alla quale la Civica Amministrazione rispondeva con lettera prot. 13041 del 29.3.2005 e contestualmente avviava trattative nel tentativo di definire transattivamente l'intera vicenda;

- tali trattative non sortivano effetto e R. s.r.l., con atto di citazione notificato in data 31.7.2009, citava sia il Comune che la Provincia di Genova richiedendo alla Corte di Appello, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1990, il giusto indennizzo;

-il Comune di Genova si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le domande ed argomentazioni attoree;

- in corso di causa veniva espletata CTU che indicava il valore dell'area espropriata e delle porzioni di fabbricato demolite in complessivi Euro 414.325.980,62 con abbattimento percentuale del 50% del valore per le superfici coperte in ragione dello stato di abbandono e di degrado in cui versavano gli immobili prima dell'esproprio; in successiva relazione supplementare aveva inoltre quantificato in € 345.980,62 la diminuzione di valore della parte residua conseguente all'esproprio in relazione alle mutate condizioni ed alla ridotta accessibilità;

Considerato che:

- la Corte di Appello di Genova con sentenza n°244 in data 21.02.2017, in accoglimento delle prospettazioni difensive dell'Ente, pur ritenendo corretta la stima dei beni effettuata dal CTU, applicava un maggior abbattimento percentuale pari al 70%, in ragione delle condizioni di abbandono e di degrado delle aree, e non riconosceva l'ulteriore indennizzo per diminuzione di valore delle aree residue;

- che pertanto la Corte ha determinato l'indennità di espropriazione in Euro 280.784,50 e in Euro 45.055,00 l'indennità per occupazione temporanea oltre interessi legali, come in parte motiva e come successivamente precisato, e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. ;

-con la medesima sentenza la Corte di Appello di Genova ha ordinato al Comune di Genova il deposito presso la locale Cassa Depositi e Prestiti della maggior somma come sopra complessivamente determinata rispetto a quella già depositata a titolo di indennità di esproprio, nonché la somma come sopra determinata, rispetto a quella già depositata a titolo di indennità per occupazione temporanea;

-in parte motiva, il Giudice ha distinto quanto all'indennità di occupazione legittima quantificata complessivamente in euro 45.055,00:

- un'indennità di occupazione legittima per aree destinate all'esproprio per un importo di euro 18.691,56, ;

-un'indennità di occupazione legittima per le aree occupate solo temporaneamente e poi restituite determinata in euro 26.263,44;

- per addivenire al versamento delle somme previste in sentenza occorre procedere, come previsto dall'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, al riconoscimento con deliberazione consiliare della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva

Considerato altresì che:

- la Civica Avvocatura, trasmettendo con nota del 6.3.2017 n. 76778 copia della sentenza 244/2017, ha invitato a dare esecuzione al pagamento al fine di evitare ulteriori oneri derivanti da un'esecuzione coattiva;

- nell'effettuazione dei conteggi è stata individuata un'incongruenza nei valori indicati in sentenza relativa alle somme in cui è scorporata l'indennità di occupazione finalizzata al diverso calcolo degli accessori, la somma di tali quote infatti porta ad euro 44.955,00 e non a euro 45.055,00, importo che la sentenza quantifica come dovuto in dispositivo a titolo di indennità di occupazione;

- di tale incongruenza si è dato notizia a controparte, segnalando come soluzione quella di seguire pedissequamente la sentenza e quindi calcolare gli interessi sulle quote così come in motivazione e provvedere invece al deposito dell'indennità temporanea secondo il dettato del dispositivo;

- di conseguenza, si è provveduto ad effettuare il conteggio degli importi da depositarsi seguendo la sentenza e per gli interessi facendo riferimento alla parte motiva della sentenza considerando come termine per il deposito il 30/11/2017;

- da tali conteggi, risulta di dover depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della società R. Srl la somma complessiva di 293.038,06 distinta nei sottoindicati importi:

- 1) Euro **164.581,70** a titolo di maggior somma liquidata in sentenza per indennità di esproprio rispetto a quella già depositata, (116.202,80 pari a Lire 225.000.000);
- 2) Euro **45.055,00**, a titolo di Occupazione temporanea come dispositivo della sentenza;
- 3) Euro 75.663,81 a titolo di interessi sulla quota da depositarsi di indennità d'esproprio e sull'indennità di occupazione temporanea con le modalità e decorrenze come disposte in parte motiva della sentenza;
- 4) Euro 7.737,55 a titolo di maggior danno calcolato sulla quota da depositarsi di indennità di esproprio e sull'indennità di occupazione temporanea con le modalità e le decorrenze come disposte in parte motiva della sentenza;

-sull'importo complessivo dell'indennità di espropriazione per euro Euro 280.784,50 deve essere calcolata l'IVA al 22%, non risultando essere stata calcolata l'IVA sul deposito già effettuato, analogamente sull'importo per indennità di occupazione temporanea di euro 45.055,00 deve essere calcolata l'IVA al 22% Per IVA al 22% debbono quindi versarsi euro 71.684,69 da parte del Comune direttamente all'Erario a seguito di notizia della Cassa Depositi e Prestiti di avvenuto svincolo;

- gli Uffici e la Civica Avvocatura hanno ritenuto accettabile per l'Ente la quantificazione delle indennità effettuata dai Giudici, stante il forte ridimensionamento degli importi indicati dal C.T.U. e conseguentemente non opportuna l'impugnazione della medesima in Cassazione, non sussistendo in ogni caso valide ragioni di diritto su cui fondare un ricorso per motivi di legittimità;

- in ogni caso, la proposizione di eventuali impugnazioni non comporterebbe la sospensione dell'obbligo di procedere comunque al pagamento delle somme;

Ritenuto necessario, onde evitare azioni esecutive da parte dell'attrice, di provvedere all'attuazione della predetta sentenza mediante il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma totale di Euro 293.038,06 di cui Euro 75.663,81 per interessi su entrambe le indennità, euro 7.737,55 per maggior danno su entrambe le indennità, versando invece direttamente all'Erario Euro 71.684,69 per IVA sull'importo complessivo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9.12.2008;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a' sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare attuazione alla sentenza Corte di appello di Genova n 244/2017, di Euro 364.722,75, di cui euro 164.581,70 a titolo di maggior somma rispetto a quella già depositata per indennità di esproprio, Euro 45.055,00 per indennità di occupazione, Euro 75.663,81 per interessi, Euro 7.737,55, a titolo di maggior danno, oltre IVA sull'indennità di esproprio complessiva (pari a 280.784,50 comprensivi Euro 116.202,80 già depositati) e sull'indennità di occupazione temporanea per euro 71.684,69,

2) di approvare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della predetta Società della somma totale di Euro 293.038,06 come risulta dal seguente prospetto:

Indennità di esproprio	euro 164.581,70
Indennità di occupazione	euro 45.055,00
Interessi	euro 75.663,81
Maggior danno	euro 7.737,55

Al netto di IVA al 22% calcolata sull' indennità di esproprio complessiva e indennità di occupazione temporanea che verrà corrisposta nell'importo di euro 71.684,69 direttamente all'Erario dall'Ente a seguito di notizia da parte della Cassa Depositi e Prestiti dell'avvenuto svincolo del deposito e presentazione di fattura da parte della società;

3) di stabilire che l'importo da impegnare (Euro 364.722,75) troverà copertura, sia per la quota capitale che per la quota interessi, su fondi al capitolo 2293 c.d.c. 165.9.01 "contabilità e Finanza - oneri straordinari e somme urgenze" P.D.C. 1.10.99.99.999 "spese correnti nac" SIOPE 1804, come di seguito ripartito:

-per l'importo di Euro 88.841,56 su IMP 2017/9254

-per l'importo di Euro 275.881,19 su IMP 2017/9255;

4) di mandare all'Area Tecnica, alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi - Ufficio Espropri per gli adempimenti di competenza;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione della sentenza;

7) di dichiarare che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 0 0 N. 2017-DL-310 DEL 14/09/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.244
DEL 21.02.2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUSTO INDENNIZZO PER
ESPROPRIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA
PERLASCA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

19/09/2017

Il Dirigente Responsabile
Arch. Giovanni Battista Poggi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 184 0 0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-310 DEL 14/09/2017	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.244 DEL 21.02.2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUSTO INDENNIZZO PER ESPROPRIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA PERLASCA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2017	88.841,56	2293	2017	9254
2017	275.881,19	2293	2017	9255

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

dati i contenuti sarebbe opportuno che la delibera e i conseguenti pareri di regolarità fossero sottoscritti anche dai dirigenti responsabili in materia legale e contabile

Genova, 19/9/2017

Il Dirigente
Arch. Giovanni Battista Poggi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 0 0 N. 2017-DL-310 DEL 14/09/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.244
DEL 21.02.2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUSTO INDENNIZZO PER
ESPROPRIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA
PERLASCA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

20/09/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 0 0 N. 2017-DL-310 DEL 14/09/2017 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.244
DEL 21.02.2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUSTO INDENNIZZO PER
ESPROPRIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA
PERLASCA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

20/09/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/310 del 14.09.2017 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 244 del 21.02.2017, emanata dalla Corte di Appello di Genova a seguito di richiesta di giusto indennizzo per esproprio del complesso immobiliare sito in via Perlasca".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/310 del 14.09.2017 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 244 del 21.02.2017, emanata dalla Corte di Appello di Genova a seguito di richiesta di giusto indennizzo per esproprio del complesso immobiliare sito in via Perlasca", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa	Mariella	Troina
Dott.	Roberto	Benati
Dott.	Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

20 settembre 2017